



Modifica dell'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime

**Rapporto sui risultati della consultazione
svoltasi dall'11 settembre al 15 dicembre 2023**

Berna, 1° ottobre 2024

1. Situazione iniziale

La modifica dell'ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn; RS 916.441.22) e l'emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per alimenti per animali e come concime (ORSOAn) hanno in particolare come scopo l'adeguamento alle nuove scoperte scientifiche e al tempo stesso l'allineamento al nuovo diritto dell'UE. In questo contesto, si intende liberalizzare soprattutto il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale (SOA) per gli alimenti per animali, emanando al contempo adeguate misure di sicurezza. A tal fine, si introduce un obbligo di notifica e di autorizzazione per le aziende che vogliono riciclare sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali. Inoltre, si include una disposizione che consente di utilizzare gli escrementi di insetti come concime, se sono stati precedentemente sottoposti a un trattamento termico. Infine, si stabiliscono misure di sicurezza per l'uso di concime contenente sottoprodotti di origine animale. In aggiunta, si includono regolamentazioni sulla cremazione di animali e sulla somministrazione di animali di piccola taglia destinati all'alimentazione animale nella propria azienda detentrici di animali.

Dall'11 settembre al 15 dicembre 2023 il DFI ha condotto una procedura di consultazione sulle modifiche proposte e sulla nuova ordinanza dipartimentale. Oltre ai Cantoni, sono stati coinvolti i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell'economia e altre 79 organizzazioni e cerchie interessate.

In totale sono pervenuti 72 pareri, di cui 25 dai Cantoni, uno da un partito politico, uno da un'associazione mantello svizzera dell'economia, 45 da altre organizzazioni e associazioni e uno da un privato. I pareri possono essere consultati alla pagina Internet: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFI. Il presente rapporto contiene una sintesi dei pareri pervenuti. Nella prima parte sono riassunte le osservazioni generali, seguite dai pareri dettagliati in merito ai singoli articoli.

2. Osservazioni generali

Riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali

Tutti i partecipanti alla consultazione accolgono con favore la possibilità, sia dal punto di vista economico sia ecologico, di poter riciclare alcuni sottoprodotti di origine animale. Anche il divieto di utilizzarli per l'alimentazione dei ruminanti è sostenuto da tutti i partecipanti alla consultazione.

I Cantoni sottolineano che le misure di sicurezza sono molto importanti per evitare ad ogni costo una nuova crisi di encefalopatia spongiforme bovina. Tuttavia, la regolamentazione proposta è molto complessa. Chiaramente, questa complessità moltiplica il numero di punti critici e aumenta il rischio di errori nel sistema. Per limitare i possibili di errori, sarebbe opportuno rinunciare alla possibilità di separare i percorsi produttivi nello spazio e nel tempo. Pertanto, essi chiedono che all'interno di un'azienda si possano trattare soltanto sottoprodotti di origine animale di un'unica specie. Inoltre, chiedono l'elaborazione di direttive tecniche per eventuali deroghe.

I partecipanti del settore accolgono con favore le misure di sicurezza e la rigorosa separazione dei sottoprodotti durante l'intero processo. Tuttavia, osservano che il regolamento si spinge troppo in là nel disciplinare le aziende primarie, riducendo così al minimo il riutilizzo dei sottoprodotti di origine animale. Essi ritengono che anche le aziende che praticano l'auto-miscelazione devono poter utilizzare i sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione animale. Chiedono anche direttive settoriali uniformi.

I rappresentanti dei consumatori sottolineano l'importanza di garantire l'assenza di contaminazioni incrociate. Chiedono che i mezzi di controllo siano sufficienti, che le importazioni di questo tipo di prodotti provengano solo da Paesi con gli stessi standard di sicurezza della Svizzera e che la reintroduzione delle proteine animali sia accompagnata da un'ottima comunicazione al grande pubblico.

Escrementi di insetti come concime

Per quanto riguarda gli insetti, i partecipanti del settore accolgono con favore l'autorizzazione degli escrementi di questi animali come concime e hanno precisato che i trattamenti termici applicati agli escrementi comportano costi elevati per i produttori di insetti, che ne rendono difficile l'uso sul mercato. Inoltre vi sarebbe anche una perdita di sostanze nutritive.

Concime contenente sottoprodotti di origine animale

I Cantoni chiedono chiarimenti sui tipi di concime che rientrano nell'applicazione dell'ORSOAn e sui tipi di concime a cui si applica l'obbligo di documentazione. Vorrebbero che l'ordinanza si applicasse solo ai concimi contenenti sottoprodotti di origine animale e che l'obbligo di registrazione sia limitato a questi concimi.

Cremazione di animali e somministrazione di animali di piccola taglia destinati all'alimentazione animale nella propria azienda detentrici di animali

I Cantoni sostengono l'introduzione di prescrizioni sulla cremazione di animali e la regolamentazione per la somministrazione di animali di piccola taglia destinati agli animali da compagnia nella propria azienda.

3. Osservazioni sui singoli articoli dell'OSOAn

Art. 2: Oggetto e campo d'applicazione

Capoverso 2 lettera g

ASVC e i Cantoni GR, TI, SH, TG, AR, AI, BS, GL, OW, SO, UR, BE, SZ, NE, JU, NW e ZG accolgono con favore la sostituzione di «prodotti del metabolismo» con «contenuto dello stomaco e dell'intestino nonché liquame».

Art. 3: Definizioni

Lettera h^{bis}

ASVC e i Cantoni TG, TI, AR e JU chiedono di sostituire l'espressione «adatto alla produzione» con «autorizzato».

Lettera h^{bis} numero 8:

ASVC e i Cantoni GR, LU, VD, TI, TG, AR, BS, FR, GL, OW, UR, BE, AG, SZ, NE, JU, NW e ZG chiedono la cancellazione dell'espressione «di origine animale» in quanto ridondante.

Lettera i

FiBL mette in dubbio la pertinenza di questa modifica e preferisce la versione attuale.

Lettera m^{bis}

Le organizzazioni ACSI, FRC e SKS ritengono che la definizione di «riciclaggio canalizzato» non sia abbastanza restrittiva. Una proposta è quella di sostituire «en veillant» (evita) con «garantissant» (garantisce che venga evitato).

Lettera m^{ter}

ASVC e i Cantoni GR, LU, VD, TI, TG, AR, BS, FR, GL, OW, UR, BE, AG, SZ, NE, JU, NW e ZG chiedono che venga precisato che gli articoli da masticare sono di origine animale.

Lettera n^{bis}

ASVC e i Cantoni GR, LU, TI, TG, AI, BL, BS, GL, OW, UR, BE, NE, NW, ZG, SO e AG chiedono una sintassi semplificata e propongono «*liquame: escrementi e urina, con o senza lettiera, di animali da reddito diversi dagli animali acquatici tenuti in aziende di acquacoltura*». Il Cantone SO chiede anche di regolamentare i liquami di pesce.

Lettera n^{ter}

Le organizzazioni ASR, BVAR, Bell, BVS, swissherdbook, HOS, USC, SGP, SRP, SwissBeef, Coop e RethinkResource chiedono che l'espressione tedesca «Insektenkot» sia sostituita da «Frass».

Il Cantone ZH mette in dubbio l'adeguatezza dei valori limite e propone di eliminare la fine della frase «*in cui la percentuale di insetti da reddito non supera il 5 per cento del volume o il 3 per cento del peso*».

Elisa Filippi sostiene che la chitina degli insetti morti svolge un ruolo positivo nei concimi e che i valori limite dovrebbero essere aumentati al 10 per cento in volume e al 5 per cento in peso.

ETH e NutriFly chiedono la cancellazione della definizione di «escrementi di insetti».

Richiesta di ulteriori definizioni

ASVC e i Cantoni TG, AI e JU chiedono di definire meglio le espressioni «sottoprodotti di origine animale crudi», «alimenti per animali crudi», «alimenti per animali trasformati», «substrati di coltura pronti per la vendita» e «sottoprodotti di origine animale che non possono essere conservati a temperatura ambiente».

Art. 6: Sottoprodotti di origine animale della categoria 2

Lettera d

Il Canton VD sostiene la modifica all'articolo 3 lettera n (contenuto dello stomaco e dell'intestino) e chiede che il liquame sia rimosso dalla categoria 2, in modo che gli impianti di produzione di biogas e di compostaggio non debbano sostenere un onere sproporzionato per l'aggiunta di liquame (cfr. eccezione all'art. 23 cpv. 2).

ETH e NutriFly sostengono che gli escrementi di insetti dovrebbero essere rimossi da questo punto.

Richiesta di ulteriori modifiche agli articoli 5–7

Micarna ritiene che le definizioni delle categorie di sottoprodotti di origine animale siano molto generiche e chiede che le definizioni contenute nel «Foglio informativo concernente le categorie di sottoprodotti di origine animale e le modalità di eliminazione, stato: 1° giugno 2018» siano vincolanti.

Micarna chiede inoltre che il pollame (galline vecchie) abbattuto per motivi commerciali venga assegnato alla categoria 3.

Art. 10: Obbligo di notifica e registrazione

Capoverso 3 lettera a

Il Canton VD chiede che il liquame non sia soggetto all'obbligo di notifica e propone una formulazione del tipo: *«l'élimination du lisier et du contenu des estomacs et des intestins, sauf s'ils sont importés ou exportés pour être éliminés»* (l'eliminazione del liquame e del contenuto dello stomaco e dell'intestino, se non sono importati o esportati per essere eliminati).

FiBL si chiede se gli escrementi di insetti (cfr. art. 6 lett. d) siano o meno soggetti all'obbligo di notifica.

Art. 11: Obbligo di autorizzazione

Capoverso 1

Le organizzazioni BEBV, Aviforum, Suisseporcs, AGORA e Prométerre chiedono che gli impianti che producono biogas e gli impianti di compostaggio non siano soggetti ad autorizzazione, ma solo a obblighi di notifica e di registrazione (quindi chiedono l'eliminazione del n. 15 dell'allegato 1b).

Art. 12: Contenuto dell'autorizzazione (richiesta di modifiche supplementari)

Capoverso 3

ASVC e i Cantoni GR, LU, VD, VS, TG, AR, AI, BS, GL, OW, SO, UR, BE, AG, SZ, NE, JU, NW, ZG e BS chiedono che la determinazione della capacità d'esercizio massima diventi un'opzione e non un obbligo e propongono la seguente formulazione: *«Essa può inoltre determinare la capacità d'esercizio massima autorizzata...»*.

Art. 13a: Elenchi delle registrazioni e delle autorizzazioni

Le organizzazioni ACSI, FRC e SKS accolgono con favore il fatto che l'USAV pubblichi un elenco degli impianti autorizzati.

Art. 14: Revoca dell'autorizzazione e divieto di commercio o di eliminazione (richiesta di modifiche supplementari)

Il Cantone AG sottolinea che questo articolo dovrà essere adattato in linea con i commenti all'articolo 32i, che stabilisce che le ripetute violazioni possono anche portare alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 15: Controllo autonomo

Capoverso 1

Le organizzazioni BEBV, Prométerre, Suisseporcs, Aviforum e AGORA chiedono che il numero 15 dell'allegato 1b (impianti che producono biogas o impianti di compostaggio) venga eliminato da questo articolo (v. i commenti all'art. 11).

ASVC e i Cantoni TG, TI, AR, AI e JU chiedono che il rimando al numero 16 dell'allegato 1b (stabilimenti che producono concimi) sia aggiunto a questo elenco.

Capoverso 2 (richiesta di modifiche supplementari)

Le organizzazioni ACSI, FRC e SKS chiedono che i documenti vengano conservati per cinque anni anziché per tre anni, come stabilito ora.

Art. 17: Notifica della quantità eliminata

In generale

Il Canton VD sottolinea che i costi di smaltimento delle carcasse possono essere coperti dalle casse di assicurazione cantonali e che è indispensabile conoscere le quantità totali, e chiede che venga mantenuta la formulazione attuale.

Il Cantone BE sottolinea che l'articolo 39 capoverso 3, che deve essere stralciato, non è interamente ripreso nella formulazione dell'articolo 17 capoverso 2, e propone di integrarlo con le lettere seguenti: «c. resti alimentari» e «d. prodotti di cui all'articolo 7 lettera d».

ASVC e i Cantoni GR, LU, SH, TG, AR, AI, BL, GL, OW, SO, UR, BE, AG, SZ, NE, JU, NW, ZG e FR sottolineano che i termini «impianti o stabilimenti» non sono armonizzati tra gli articoli 3 lettera s, 15 capoverso 1, 17 capoverso 1 e l'allegato 1b, e chiedono un uso coerente di questi termini, anche nell'ORSOAn, così come una definizione del «concetto di gruppo di merci».

Art. 20: Identificazione e schede d'accompagnamento

Capoversi 1 e 2

Come nel suo commento all'articolo 10, il Canton VD chiede che il trasporto di liquame sia esentato dall'obbligo di identificazione.

Capoverso 5 (richiesta di modifiche supplementari)

ASVC e i Cantoni LU, TI, TG, AR, AI e JU chiedono che le copie dei documenti di accompagnamento siano conservate per tre anni presso l'azienda di trasporto e l'azienda di destinazione.

Art. 22: Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 1

Capoverso 2

Il Cantone SO sottolinea che il termine «carnivoro» include anche cani e gatti, per cui non dovrebbe essere autorizzato somministrare loro animali morti, e propone una formulazione come: «*gli animali da compagnia carnivori diversi da cani e gatti o dai carnivori esotici tenuti come animali da compagnia*».

Art. 23: Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 2

Capoverso 1 lettera b numeri 2 e 3 e capoverso 2

Il Cantone SO chiede una definizione di «quantità minime».

Il Canton VD chiede che il liquame venga rimosso dall'elenco, poiché viene spesso riciclato nell'azienda di origine e in grandi quantità.

FiBL fa notare che gli escrementi di insetti non sono menzionati in questo articolo, né nell'articolo 10, mentre sono menzionati insieme al liquame negli articoli 6 e 17.

Art. 25: Sotterramento di sottoprodotti di origine animale (richiesta di modifiche supplementari)

Capoverso 1 lettera b

ASVC e i Cantoni LU, TI, TG, AR, AI e JU sottolineano che il sotterramento degli equidi nei cimiteri per animali non è più attuale e chiedono che il termine «equidi» sia eliminato.

Art. 25a: Cremazione di animali

Capoverso 1 lettera b

Il Cantone BE non comprende perché sia necessaria una regolamentazione separata per i crematori di animali, né perché gli animali diversi da quelli da compagnia siano soggetti all'approvazione dei veterinari cantonali o quali condizioni debbano essere soddisfatte. Propone quindi di eliminare l'articolo 25a o di sostituire la lettera b con una formulazione del tipo: «*altri animali provenienti da aziende detentrici di animali in Svizzera, se un veterinario ufficiale certifica per iscritto che i requisiti di cui al cpv. 2 sono soddisfatti*».

ASVC e i Cantoni TG, AR, AI e JU propongono invece la seguente formulazione della lettera b: «*... altri animali provenienti da aziende detentrici di animali in Svizzera, se una conferma scritta della causa del*

decesso con esclusione di una malattia / epizoozia contagiosa è stata ottenuta in anticipo dal veterinario dell'effettivo e presentata al titolare dell'autorizzazione».

Capoverso 2

AGORA non comprende perché gli animali che presentano segni di epizoozie non possano essere inceneriti in un crematorio.

ASVC e i Cantoni LU, TI, TG, AI, BS, JU, GR, GE, SH, TG, AI, AR, BL, FR, GL, OW, SO, UR, BE, SZ, NE, JU, NW e ZG sottolineano che il rimando agli articoli dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) nel capoverso 2 dovrebbe essere limitato agli articoli 66–71 e non dovrebbe includere l'articolo 72. Chiedono inoltre di aggiungere al capoverso l'obbligo di tenere il registro citato per tre anni.

Capitolo 4: Utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali nonché fabbricazione e utilizzo di concime e di prodotti tecnici

In generale

Le organizzazioni Bell e Proviande vorrebbero che il capitolo 4 fosse riformulato in modo comprensibile e che, anziché stilare un elenco di divieti, sia redatto un elenco di sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per l'alimentazione degli animali da reddito.

Art. 27: Divieto di utilizzo nell'alimentazione animale

Capoverso 3 lettera e

I Cantoni GR, LU, VS, SH, TG, AR, AI, BL, BS, GL, OW, SO, UR, ZH, BE, AG, SZ, NE, JU, NW, ZG e GE nonché le organizzazioni ASR, BVAR, BEBV, BVS, swissherdbook, HOS, USC, SGP, SRP, Aviforum, SwissBeef, Suisseporcs, Prométerre e AGORA chiedono che venga precisato che questo articolo si applica solo ai concimi contenenti sottoprodotti di origine animale e la maggioranza di essi propone una formulazione come la seguente: *«foraggi verdi provenienti da terreni sui quali sono stati applicati concimi contenenti sottoprodotti di origine diversi dal liquame o sottoprodotti di cui all'art. 28 cpv. 1, a meno che il taglio dell'erba o il pascolo abbiano luogo dopo un periodo di attesa di almeno 21 giorni».*

Micarna ritiene che l'attuazione di questo articolo non sia formulata in modo chiaro e chiede una formulazione comprensibile che sia compatibile con le linee guida di gestione dei pascoli dei programmi federali e label, garantendo al contempo la sicurezza alimentare.

Art. 27a: Deroghe per gli esperimenti sull'alimentazione

In generale

Le organizzazioni ACSI, FRC e SKS ritengono che queste autorizzazioni debbano rimanere derogatorie e che debbano essere definiti i criteri per l'autorizzazione, nonché la durata.

Art. 28: Deroghe generali al divieto di alimentazione degli animali da reddito

In generale

Il Cantone FR ritiene che la formulazione di queste deroghe non sia chiara. Chiede che la definizione di riciclaggio canalizzato (art. 3 lett. m^{ter}) sia più precisa e che venga inserito un rimando all'articolo 27.

Art. 29–32: Somministrazione di ... ai ...

In generale

ASVC e i Cantoni GR, LU, VD, TG, AR, AI, GL, OW, UR, AG, SZ, NE, JU, NW e ZG sottolineano che il rimando all'articolo 32a negli articoli 29 lettera c, 30 lettera c, 30a lettera c, 30b lettera c, 31a lettera e e 32 lettera d non è necessario, in quanto si tratta di una condizione per il riciclaggio canalizzato.

I Cantoni GR, LU, VS, TI, SH, TG, AR, AI, BL, GL, OW, SO, UR, AG, SZ, NE, JU, NW e ZG e le organizzazioni ASVC e SRP sottolineano che l'eliminazione del rimando all'articolo 27 capoverso 3 nelle frasi introduttive degli articoli 29, 30, 31, 31a e 32 dell'attuale ordinanza non consente di sapere se l'articolo 27 capoversi 1 e 2 si applichi ancora nonostante le deroghe, o se le deroghe prevalgano anche su di esso.

Art. 29: Somministrazione di farina di pesce ai non ruminanti e ai ruminanti non svezzati

Lettera b

ASVC e i Cantoni GR, LU, GE, SH, TG, AR, AI, BL, BS, GL, OW, SO, UR, AG, SZ, NE, JU, NW, ZG, GE e TI sottolineano che il concetto di «non svezzamento» è ridondante e chiedono che la parte finale della lettera b «*in aggiunta o in sostituzione del latte materno postcolostrale o a alla fine dello svezzamento*» sia eliminata.

Art. 30b: Somministrazione di proteine trasformate di pollame ai suini o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura

Lettera a

ASVC e i Cantoni GR, LU, VD, VS, TI, SH, TG, AR, AI, BL, GL, OW, SO, UR, BE, AG, SZ, NE, JU, NW e ZG chiedono che si tenga conto dell'utilizzo di pulcini di un giorno abbattuti per scopi commerciali e propongono di aggiungere la lettera c al rimando all'articolo 7.

Art. 31: Somministrazione di proteine miste trasformate di non ruminanti agli animali acquatici in aziende di acquacoltura

L'organizzazione Prométerre chiede un elenco di specie di non ruminanti autorizzate.

Art. 31a: Somministrazione di proteine trasformate di insetti al pollame, ai suini o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura

Capoverso 2

ASVC e i Cantoni LU, AG, GR, VD, VS, TI, SH, AR, AI, BL, GL, OW, SO, UR, BE, SZ, NE, JU, NW e ZG chiedono che al capoverso 2 la menzione dei «substrati vegetali» sia stralciata, poiché l'ordinanza disciplina solo i sottoprodotti di origine animale.

Il Cantone ZH, da parte sua, desidera che siano specificate le condizioni per questi substrati vegetali e propone l'aggiunta di un terzo capoverso: «*Gli scarti vegetali delle grandi cucine e dell'industria e i residui (Seitenströme) dell'industria possono essere somministrati alle larve di insetti se: a. non contengono rifiuti di origine animale e b. soddisfano gli standard microbiologici di cui all'allegato 5 cifra XX*».

Art. 32a e 32b: Requisiti della separazione lungo la catena degli alimenti per animali / Trasporto e immagazzinamento

In generale

Il Cantone GE fa notare che la numerazione suggerisce che gli articoli 32a e 32b si riferiscono ai fosfati dell'articolo 32. Chiede quindi una nuova numerazione e che il titolo della sezione 2a sia spostato direttamente dopo l'articolo 32 con il seguente adattamento: «*Requisiti tecnici e amministrativi concernenti il riciclaggio canalizzato*».

Art. 32a: Requisiti della separazione lungo la catena degli alimenti per animali

In generale

Il Cantone ZH è d'accordo con queste misure, ma sottolinea che l'attuazione sarà difficile per i piccoli mulini e che i marchi privati dovranno rivedere le loro linee guida per rendere queste nuove fonti di proteine accessibili ai loro membri.

Capoverso 2

ASVC e i Cantoni TG, BS, LU, GE, TG, AG, GR, SH, AR, BL, GL, OW, SO, UR, BE, SZ, NE e NW chiedono che al capoverso 2 «*Fa in modo che le contaminazioni incrociate vengono evitate nelle fasi del riciclaggio canalizzato seguenti*» la frase «*nelle fasi del riciclaggio canalizzato seguenti*» sia sostituita con «*in tutte le fasi del riciclaggio canalizzato*».

Le organizzazioni ASR, BVAR, BVS, swissherdbook, HOS, USC, SGP e SwissBeef, per la stessa frase, chiedono di evitare «totalmente» le contaminazioni incrociate.

Prométerre chiede di sostituire la frase «*il veille à*» (fa in modo) con «*s'assure de*» (si assicura).

Art. 32b: Trasporto e immagazzinamento

In generale

I Cantoni GR, LU, VD, SH, BL, BS, GL, OW, UR, AG, SZ, NE, ZG, SH e FR sottolineano che non esistono requisiti per l'immagazzinamento e che si dovrebbe o modificare il titolo o fissare dei requisiti. Alcuni suggeriscono di spostare i requisiti di trasporto all'OSROAn.

ASVC e i Cantoni TI, TG, AR, AI e JU sottolineano inoltre che il processo di pulizia per inattivare le proteine prioniche eventualmente presenti è molto lungo e complesso e dubitano che il controllo autonomo possa garantirlo. Essi sostengono che solo una separazione sistematica dei percorsi di immagazzinamento, trasporto e produzione per l'uso di diverse proteine animali in modo canalizzato possa fornire la massima sicurezza possibile per gli esseri umani e gli animali.

Capoverso 3

Le organizzazioni ACSI e SKS accolgono espressamente il fatto che i veicoli e le attrezzature debbano essere puliti, visto il rischio di contaminazioni incrociate, e che queste procedure debbano essere autorizzate e documentate. Chiedono inoltre che i documenti siano conservati per cinque anni anziché due (v. commento all'art. 15 cpv. 2).

ASVC e i Cantoni LU, TI, TG, AR, AI e JU chiedono che questi documenti siano conservati per tre anni.

Le organizzazioni ASR, BVAR, BEBV, BVS, Suisseporcs, swissherdbook, HOS, USC, SGP, Aviforum e SwissBeef chiedono di uniformare il periodo di conservazione tra gli articoli 32b e 32j.

Art. 32c: Obbligo di notifica e registrazione

In generale

ASVC e i Cantoni GR, TI, SH, TG, AR, AI, BL, BS, GL, OW, SO, UR, AG, SH, NE, JU, NW e ZG sottolineano che la classificazione delle aziende di produzione primaria tra gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento o aziende di utilizzo non è chiara e chiedono che venga precisato se un'azienda agricola sia o meno un'azienda di stoccaggio.

I Cantoni sopra citati e il Canton VD sono inoltre sorpresi dal fatto che gli stabilimenti che producono alimenti per animali in conformità con l'allegato 5 necessitino di un'autorizzazione, mentre improvvisamente gli stabilimenti che producono alimenti per animali per il riciclaggio canalizzato necessitino solo di una registrazione. L'autorizzazione dovrebbe essere mantenuta anche per tutti i processi canalizzati e anche per le aziende di trasporto che rappresentano un rischio significativo di propagazione. Chiedono che l'articolo 32c e il capitolo 2 dell'allegato 1b siano adattati in modo che l'autorizzazione sia obbligatoria per tutti gli stabilimenti di produzione, trasporto e immagazzinamento.

I Cantoni BE, FR, LU e VD sottolineano inoltre la necessità di armonizzare gli stabilimenti soggetti ad autorizzazione.

Capoverso 1

ASVC e i Cantoni TI, TG, AR, AI e JU chiedono di utilizzare sempre l'espressione «derrate alimentari» per le aziende interessate per distinguerle dagli stabilimenti di trasformazione che producono alimenti per animali. Inoltre, il trasporto di questi sottoprodotti di origine animale dovrebbe essere soggetto all'obbligo di notifica come gli altri sottoprodotti di origine animale.

Capoverso 2

ASVC e i Cantoni TI, TG, AR, AI e JU sottolineano che per le categorie di stabilimenti elencate mancano le descrizioni, che consentirebbero una chiara categorizzazione per sapere quale tipo di stabilimento è soggetto ad autorizzazione senza fare riferimento all'allegato 1b.

L'attuale formulazione del capoverso 2 include le aziende agricole, poiché l'effettiva alimentazione degli animali da reddito avviene nell'azienda. Anche il trasporto di questi sottoprodotti di origine animale dovrebbe essere soggetto all'obbligo di notifica.

Essi chiedono di completare la descrizione relativa agli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento e propongono la seguente formulazione: «*Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento ai sensi di ... che immagazzinano, utilizzano o desiderano*

trasportare sottoprodotti di origine animale per la produzione di alimenti per gli animali da reddito con il riciclaggio canalizzato devono...».

I Cantoni BE, FR e LU sottolineano inoltre la necessità di armonizzare gli stabilimenti soggetti ad autorizzazione.

Le organizzazioni Aviforum, UFA, VSF e fenaco chiedono che l'immissione sul mercato, l'immagazzinamento, il trasporto e l'imballaggio di sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da reddito nell'ambito di un processo di riciclaggio canalizzato siano soggetti all'obbligo di notifica, in particolare per gli stabilimenti senza produzione.

Art. 32d: Obbligo di autorizzazione

In generale

L'organizzazione FRC chiede che questa disposizione venga chiarita per tenere conto del fatto che anche le aziende di produzione primaria sono obbligate a garantire la separazione.

Art. 32e: Deroghe all'obbligo di autorizzazione

In generale

ASVC e i Cantoni GR, LU, VD, TI, SH, TG, AR, AI, BS, FR, GL, OW, SO, UR, AG, SZ, NE, JU, NW e ZG ritengono che i criteri per la deroga a una domanda di autorizzazione siano molto numerosi e, in alcuni casi, altamente tecnici. Alla luce dei requisiti da soddisfare, si chiedono se le deroghe all'obbligo di autorizzazione siano davvero un vantaggio e propongono di abolire tali eccezioni.

ASVC e i Cantoni GE e JU si chiedono quale sia l'autorità responsabile del controllo della qualità degli alimenti per animali prodotti negli stabilimenti (registrati ma esentati dall'obbligo di autorizzazione) che li utilizzano nelle proprie aziende e chiedono che venga specificato negli articoli 45 e 46 se si tratta dell'autorità di controllo degli alimenti per animali o dell'autorità cantonale.

Lettera b

Il Canton BE e le organizzazioni ASR, BVAR, BEBV, BVS, FSPC, swissherdbook, HOS, Prométerre, USC, SGP, SRP, Suisseporcs, SwissBeef e Prométerre chiedono che tali deroghe si applichino anche alle aziende che allevano specie animali diverse in locali separati e alle aziende che miscelano i propri alimenti per animali, in quanto si tratta di grandi aziende professionali che possono attuare senza problemi diverse misure per evitare il rischio di contaminazioni incrociate. Propongono la seguente modifica: *«tengono esclusivamente le specie animali a cui gli alimenti per animali sono destinati o se altre specie animali sono separate fisicamente e le misure di sicurezza sono rispettate; e...».*

Art. 32f: Limitazione del periodo di validità e rinnovo dell'autorizzazione

In generale

L'organizzazione FRC ritiene che la durata dell'autorizzazione sia troppo lunga e che debba essere rinnovata in caso di cambiamento del capo dell'azienda o di modifiche strutturali dell'azienda, e chiede che sia ridotta e che siano specificati i criteri di rinnovo.

Art. 32h: Elenchi degli stabilimenti registrati o autorizzati

In generale

Le organizzazioni ACSI e FRC apprezzano espressamente il fatto che l'USAV tenga un registro di questi stabilimenti e che questo registro sia accessibile al pubblico.

Il Cantone LU fa notare che le aziende di trasporto sono state dimenticate e chiede quale sia l'autorità responsabile del controllo e che sia questa autorità a tenere gli elenchi.

Art. 32i: Revoca dell'autorizzazione e divieto del riciclaggio canalizzato

In generale

Le organizzazioni ACSI e FRC sottolineano che le conseguenze nel caso in cui le autorità di controllo riscontrino inadempienze gravi negli alimenti per animali (importati) non sono menzionate e chiedono

che ciò venga aggiunto.

ASVC e i Cantoni BS, GR, LU, VD, VS, TI, SH, TG, AR, AI, BL, GL, OW, SO, UR, BE, AG, SZ, NE, JU, NW, ZG, GE e FR chiedono la revoca delle autorizzazioni non solo in caso di violazioni gravi, ma anche in caso di violazioni ripetute. Chiedono anche di integrare l'articolo 32i nell'articolo 14.

Art. 32j: Controllo autonomo e verifica delle misure del controllo autonomo

In generale

ACSI, FRC e SKS fanno riferimento ai loro commenti sull'articolo 15 capoverso 2, e chiedono che i documenti siano conservati per cinque anni anziché per tre anni.

Art. 32k: (proposta di un nuovo articolo)

Aviforum, UFA e VSF chiedono che la commercializzazione dei sottoprodotti di origine animale sia regolamentata e documentata. Di conseguenza, l'OSOAn deve essere modificata per includere il nuovo articolo 32k con una formulazione come la seguente: «¹ I sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da reddito ai fini di un riciclaggio canalizzato possono essere immessi sul mercato solo da stabilimenti riconosciuti conformemente all'art. 32d. I ² I sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da reddito ai fini di un riciclaggio canalizzato possono essere forniti solo a stabilimenti registrati o riconosciuti. I ³ Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e le aziende di produzione primaria possono utilizzare solo sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da reddito in vista del riciclaggio canalizzato proveniente da stabilimenti autorizzati conformemente all'art. 32d.».

Art. 33b: Somministrazione di animali di piccola taglia destinati all'alimentazione di animali da compagnia nella propria azienda detentrica

Titolo

ASVC e i Cantoni GE e TI sottolineano che il titolo dovrebbe contenere l'espressione «carcasse» di piccoli animali.

Art. 34b: Miscela di concime con farina di carne e ossa o con proteine animali trasformate

Titolo

Il Cantone GE fa notare che il titolo francese si presta a confusione e propone la seguente formulazione: «*Mélange d'engrais à base de farines de viande et d'os ou des protéines animales transformées*».

Capoverso 2 lettera a

ASVC e i Cantoni GR, LU, TI, TG, AR, AI, BL, BS, GL, OW, SO, UR, BE, AG, SZ, NE, JU, NW e ZG sottolineano che non è necessario menzionare l'urina, poiché è inclusa nella definizione di liquame.

Capoverso 3

I Cantoni LU, SH, TG, BS, AG e SZ chiedono che la miscela sia possibile prima del riempimento. Questi Cantoni e il Cantone SO chiedono che il capoverso 3 venga eliminato.

Art. 39: Garanzia di eliminazione in Svizzera

In generale

ASVC e i Cantoni AG, GR, ZG, SH, TG, AR, AI, BL, BS, GL, OW, UR, SZ, NE, JU, NW, SO e TI sottolineano che il rimando al capoverso 1 dell'articolo 17, unitamente alla cancellazione del capoverso 3 dell'articolo 39, che conteneva le eccezioni di cui al capoverso 2 dell'articolo 17, fa sì che tali eccezioni dovrebbero essere soggette alla garanzia di eliminazione in Svizzera, e propongono che il capoverso 1 del rimando all'articolo 17 sia cancellato.

I Cantoni BE e LU propongono di aggiungere il rimando al capoverso 2 dell'articolo 17.

Art. 45: Attuazione

In generale

ASVC e i Cantoni LU, TI, TG, AI e JU chiedono chi si occupa dell'attuazione delle norme all'interno delle aziende di trasporto e che le competenze siano chiaramente regolamentate.

Art. 46: Controlli ufficiali

In generale

Il Cantone LU fa notare che se gli articoli 32c e 32d venissero modificati, dovrebbe essere adattato anche l'articolo 46.

Il Canton VD fa notare che l'aggiunta del liquame all'elenco dei sottoprodotti di origine animale della categoria 2 comporta il controllo una volta all'anno delle aziende che compostano o metanizzano il liquame, e che questo lavoro supplementare sembra sproporzionato in considerazione del basso rischio posto dal liquame (v. commento all'art. 6).

Allegato 1a: Prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale

Numero 62

Il Cantone SO si interroga sulla possibilità di controllare le percentuali.

Allegato 1b: Impianti e stabilimenti soggetti a registrazione o ad autorizzazione

In generale

Il Cantone SO sottolinea che per gli stabilimenti che immagazzinano e commercializzano sottoprodotti di origine animale (che non sono forniti esclusivamente ai consumatori finali), l'obbligo di autorizzazione o registrazione non è chiaramente regolamentato, ad esempio in riferimento all'immagazzinamento e alla vendita di animali congelati destinati all'alimentazione animale per i rettili (ai sensi dell'articolo 33b).

Numero 2

Il Cantone LU fa notare che se gli articoli 32c e 32d venissero modificati, dovrebbe essere adattato anche questo allegato integrando le aziende di trasporto.

ASVC e i Cantoni TI, TG, AR, AI e JU sottolineano che i numeri 21–24 descrivono la raccolta e la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in vista del loro utilizzo nel riciclaggio canalizzato. Per poter essere utilizzati nel riciclaggio canalizzato, i sottoprodotti di origine animale devono essere trattati secondo l'allegato 5, cfr. articoli 29–32 dell'ordinanza modificata. La trasformazione dei sottoprodotti di origine animale con metodi conformi all'allegato 5 o all'articolo 21 capoverso 2 è di per sé soggetta ad autorizzazione (v. allegato 1b n. 11). Per analogia con l'OSOAn, devono essere menzionate solo gli stabilimenti che svolgono attività che richiedono una registrazione ai sensi dell'OSOAn: «raccolta, immagazzinamento e trasporto di sottoprodotti di origine animale per il riciclaggio canalizzato». Il termine «trasformazione» dovrebbe essere eliminato del tutto. Si propone di aggiungere i centri di raccolta e le aziende di trasporto e nel titolo 2, numeri 21–24, di sostituire «raccolto e trasformato» con «raccolto, immagazzinato e trasformato».

Il Cantone SO propone di eliminare il termine «trasformazione» e di aggiungere i centri di raccolta e le aziende di trasporto.

Numero 3

Le organizzazioni UFA e VSF chiedono che il numero 3 includa anche le imprese commerciali che non utilizzano o immagazzinano i prodotti di cui agli articoli 29–32, ma che li mettono in circolazione, e propongono l'aggiunta dei due punti seguenti: «37 *Detentori di animali da reddito che, per la produzione di alimenti composti per animali per uso esclusivo nella propria azienda utilizzano prodotti di cui agli articoli 29–32. / 38 Imprese commerciali e stabilimenti di produzione di alimenti per animali che immettono sul mercato come materia prima o alimento composto per animali farina di pesce, prodotti sanguigni, proteine trasformate di suini, proteine trasformate di pollame, proteine miste trasformate di non ruminanti, proteine trasformate di insetti e fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale*».

Allegato 2: Principi del controllo autonomo

In generale

Il Cantone BE chiede che per le aziende che trattano specie diverse la separazione temporale dei flussi sia debitamente registrata e analizzata come parte del processo del controllo autonomo. Tali punti per queste aziende devono essere descritti specificamente nell'allegato 2.

Allegato 4: Prescrizioni per la raccolta, l'immagazzinamento intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale

In generale

ASVC e i Cantoni TG, AR, AI, JU e TI chiedono di specificare nell'allegato 4 le prescrizioni relative al trasporto e all'immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine animale nell'ambito del riciclaggio canalizzato, nella misura in cui sono previste norme specifiche, come l'autorizzazione di un piano di pulizia.

Numero 11 lettera e

ASVC e i Cantoni LU, VD, VS, TI, TG, AR, AI, BL, BS, GL, OW, SO, UR, BE, AG, SZ, NE, JU, NW, ZG, GR e SH fanno notare che il colore dell'etichetta non è descritto.

Allegato 5: Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale

Numero 396

Le organizzazioni ETH e NutriFly ritengono che il trattamento termico di cui al numero 396 sia inutile e costoso.

La signora Filippi propone di aggiungere l'utilizzo della tecnologia a microonde come ulteriore opzione di trattamento.

4. Commento ai singoli articoli dell'ORSOAn

Art. 1: Oggetto

Lettera a

ASVC e i Cantoni TI, TG, AR, AI, BE e JU chiedono di aggiungere le aziende di trasporto e di immagazzinamento.

Inoltre, ASVC e i Cantoni TI, TG, AR, AI e JU sottolineano che la formulazione non è chiara e non permette di distinguere tra i sottoprodotti di origine animale e gli altri alimenti per animali che non sono ottenuti attraverso il riciclaggio canalizzato.

Art. 3: Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

In generale

ACSI e SKS chiedono che in tutti gli articoli concernenti l'identificazione dei documenti commerciali e delle etichette (art. 3, 8, 13, 18, 23, 26, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46) siano aggiunti, oltre alla dicitura scritta, anche pittogrammi della specie interessata.

Art. 4: Trasporto e immagazzinamento della farina di pesce

In generale

FR ritiene che la struttura di questo articolo concernente il trasporto e l'immagazzinamento, limitando al capoverso 1 la concessione di deroghe al capoverso 2, sia poco chiara. Anche ASVC e i Cantoni GR, VD, VS, TI, SH, TG, AR, AI, BL, BS, GL, OW, SO, UR e AG guardano con occhio critico alla struttura di questo articolo, che dovrebbe essere formulato in modo più semplice; lo stesso vale per gli articoli da 4 a 29.

Capoverso 1

ASVC e i Cantoni GR, VS, SH, TG, AR, AI, BL, BS, GL, OW, SO, UR e AG chiedono che il capoverso 1 sia sostituito da una formulazione del tipo: *«La farina di pesce sfusa è trasportata con veicoli e contenitori o immagazzinata in installazioni non utilizzate per il trasporto o l'immagazzinamento di altri sottoprodotti di origine animale sfusi, tranne nel caso in cui le attrezzature sono state pulite secondo una procedura documentata che impedisca qualunque contaminazione incrociata».*

I Cantoni GR, SH, BL, BS, GL, OW, SO, UR e AG chiedono di introdurre nella versione tedesca il termine «Behältern» per coerenza con l'OSOAn; i Cantoni TI, TG, AR, AI e BE chiedono invece di sostituire nella versione tedesca il termine «Container» con «Verpackungen» e «Behältern».

Capoverso 2

Le eccezioni sono considerate critiche in termini di sicurezza e di esecuzione, motivo per cui ASVC e i Cantoni TI, TG, SH, AR, AI, BL, BS, GL, OW, SO, UR e AG chiedono di stralciare il capoverso 2.

ASVC e i Cantoni GE, TI e NE suggeriscono che per gli articoli 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 27 e 29, che menzionano il trasporto, i veicoli, oltre che puliti, dovrebbero essere anche disinfettati secondo una procedura documentata.

Capoverso 3

ASVC e i Cantoni TI, TG, AR, AI e JU raccomandano che, ai fini dell'armonizzazione con altri periodi di conservazione obbligatoria, le registrazioni che attestano la corretta attuazione delle procedure siano conservate per un periodo di tre anni anziché di due anni. Queste modifiche devono essere apportate a tutti gli articoli pertinenti (art. 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 27, 29). BE chiede che le registrazioni siano messe senza indugio a disposizione dell'autorità competente.

ACSI e SKS chiedono che le registrazioni debbano essere conservate per cinque anni invece che per due.

Art. 5: Raccolta di sangue di non ruminanti

Capoverso 2

ASVC e i Cantoni TI, TG, AI e JU sottolineano che la formulazione è complicata e dovrebbe essere semplificata elencando chiaramente le condizioni che i macelli devono soddisfare per poter raccogliere

il sangue di non ruminanti.

BE specifica che il sangue di non ruminanti deve essere separato non soltanto dal sangue di ruminanti, ma anche da tutti i prodotti di ruminanti (cpv. 2 lett. b).

Art. 6: Trasporto di sangue di non ruminanti

Titolo

Per ASVC e i Cantoni TI, TG, AR, AI e JU il titolo dell'articolo sul trasporto di sangue di non ruminanti non è sufficientemente preciso e potrebbe essere unito all'articolo 9 sul trasporto e l'immagazzinamento dei prodotti sanguigni. Il titolo dovrebbe essere modificato da «*Trasporto di sangue di non ruminanti*» in «*Trasporto di sangue non trasformato di non ruminanti*».

Capoverso 1

I Cantoni fanno notare un errore: «per» deve essere sostituito con «da». Inoltre, nella versione tedesca viene fatto notare un errore ortografico per il termine «Nichtwiederkäuer», dove manca la «n» alla fine della parola.

Art. 7: Produzione di prodotti sanguigni

In generale

Secondo ASVC e i Cantoni GR, VD, VS, TI, SH, TG, AR, AI, BL, BS, GL, OW, SO, UR, BE, AG, NE, JU e GE, il termine «prodotti sanguigni» andrebbe precisato in «prodotti sanguigni di non ruminanti» oppure «prodotti sanguigni provenienti da non ruminanti» e tali modifiche dovrebbero essere riprese anche nell'articolo 9.

Capoverso 2 lettera b:

ASVC e i Cantoni GR, VD, TI, SH, AR, AI, BL, BS, GL, OW, SO, UR, BE, AG, NE, JU e FR chiedono di aggiungere al materiale greggio e ai prodotti finiti anche i «prodotti derivati».

Capoverso 2 lettera c:

ASVC e i Cantoni GE, TI, JU e BE chiedono di chiarire l'espressione «processo costante di compensazione» e le modalità di verifica di tale processo. BE insiste sulla totale tracciabilità in tutti i processi.

Art. 9: Trasporto e immagazzinamento dei prodotti sanguigni

In generale

ASVC e i Cantoni TI, TG, AR, AI e JU propongono di unire gli articoli 6 e 9 stabilendo condizioni comuni per l'immagazzinamento e il trasporto di sangue trasformato e non trasformato. I titoli devono essere modificati di conseguenza.

Secondo FR e con riferimento ai commenti dei Cantoni all'articolo 7, in tutto l'articolo della versione francese l'espressione «de non-ruminant» dovrebbe seguire «produit sanguin».

Art. 11: Trasporto di sottoprodotti di suini

Capoverso 2

ASVC e i Cantoni GE, JU e TI hanno individuato un errore nel testo francese: l'espressione «protéines transformées de volailles» dovrebbe essere sostituita con «protéines transformées de porcs».

Come già indicato nei commenti all'articolo 4 capoverso 2, TI chiede che i veicoli vengano disinfettati, oltre che puliti.

Sezione 5: Sottoprodotti e proteine miste trasformate di non ruminanti

Titolo

ASVC e i Cantoni JU, NE, AG, SO, OW, GL, BS, BL, AR, AI, TG, TI, GE, VD, GR, SH e UR sottolineano che il titolo di questa sezione non è chiaro e dovrebbe essere integrato da un'aggiunta. Una delle proposte è specificare la destinazione dei prodotti sostituendo il titolo attuale per esempio con: «*Sottoprodotti e proteine trasformate miste di non ruminanti per animali acquatici nelle aziende di acquacoltura*».

Art. 20–22: Produzione di sottoprodotti di non ruminanti / Trasporto di sottoprodotti di non ruminanti / Produzione di proteine miste trasformate di non ruminanti

In generale

Negli articoli 20–22, l'espressione «altre specie animali» viene utilizzata in contrapposizione a «non ruminanti». Per coerenza con gli altri articoli dell'ordinanza, ASVC e i Cantoni VS, VD, GR, TI, SH, TG, AR, AI, BS, GL, OW, SO, UR, BE, AG, NE e JU chiedono di adottare il termine «ruminanti» al posto dell'espressione «altre specie animali».

Art. 25: Produzione di proteine trasformate di insetti

Capoverso 1

Il Cantone SO propone che nell'articolo relativo alla produzione di proteine trasformate di insetti, l'espressione «sottoprodotti di insetti» sia sostituita con «prodotti di insetti».

Capoverso 2

In questo capoverso, le lettere a–d distinguono tra «proteine trasformate di insetti» e «proteine trasformate di ruminanti o non ruminanti». ASVC e i Cantoni GR, VD, VS, TI, SH, TG, AR, AI, BS, GL, OW, SO, UR, BE, AG e JU chiedono di sostituire «proteine trasformate di ruminanti o non ruminanti» con «proteine di altri animali». NE chiede di precisare ulteriormente l'espressione «proteine trasformate di ruminanti e di non ruminanti».

Art. 30: Produzione di alimenti per animali

Capoversi 1 e 2

In questo articolo concernente la produzione di alimenti per animali si fa riferimento agli «alimenti composti». FR si pone la questione di come sia la situazione per gli alimenti «semplici/con un solo componente» e chiede che vengano definiti.

ASVC e i Cantoni GR, VD, TI, SH, TG, AR, AI, GL, OW, UR, BE, AG, NE, GE e JU ritengono poco plausibile che questo articolo (e l'art. 51) si applichi solo agli alimenti «composti» e non agli alimenti «semplici» e sono dell'avviso che sarebbe necessario definire gli «alimenti composti per animali». I Cantoni BE e GE propongono di sostituire l'espressione «alimenti composti per animali» con «alimenti per animali».

Capoverso 2 lettera b

In ogni articolo che li menziona, i registri devono contenere informazioni dettagliate sugli acquisti e sull'impiego dei prodotti animali (art. 30, 33, 36, 39, 42, 45), nonché le vendite di tali prodotti.

BE ritiene poco chiaro il concetto di registrazione dettagliata e raccomanda di garantire la piena tracciabilità dall'ingresso dei prodotti nel riciclaggio canalizzato fino all'uscita degli alimenti composti per animali fabbricati con tali prodotti.

Art. 42: Produzione di alimenti per animali

Capoverso 1

Prométerre segnala un errore di tipo redazionale nel testo francese.

Art. 51: Immagazzinamento e utilizzo di alimenti composti per animali da reddito in aziende della produzione primaria

Capoverso 2

Il capoverso 2 prevede un'eccezione per l'immagazzinamento e l'utilizzo di alimenti composti nelle aziende della produzione primaria, se gli animali da reddito a cui sono destinati costituiscono un ramo di produzione a sé stante e sono tenuti e alimentati in un'unità fisica e organizzativa completamente separata, oppure qualora la separazione sia garantita da stalle separate e installazioni proprie di consegna, immagazzinamento, preparazione e somministrazione degli alimenti per animali, inclusi magazzini, silos e tutte le installazioni per il trasporto, la miscelazione, la distribuzione o la somministrazione degli alimenti per animali.

Secondo ASVC e i Cantoni GR, VS, TI, SH, TG, AR, AI, GL, OW, SO, UR, BE, AG, NE, JU e FR, esiste una contraddizione tra il capoverso 2 lettera b, che ammette questa eccezione menzionando la nozione di attrezzature necessarie «per la miscelazione», e il capoverso 3, che vieta la deroga per le aziende che mescolano i rispettivi alimenti per animali per uso esclusivo della propria azienda. Propongono quindi di eliminare «per la miscelazione» dal capoverso 2. BE propone inoltre che l'articolo 32e OSOAn rivista venga citato al capoverso 3 come segue: «*Per i detentori di animali da reddito ai sensi dell'art. 32e OSOAn che ...*».

GE ritiene che le precisazioni del capoverso 2 sulle installazioni proprie di consegna, immagazzinamento, preparazione e somministrazione degli alimenti per animali siano superflue e restrittive e propone di stralciare la frase parziale della lettera b: «... *inclusi magazzini, silos e tutte le installazioni per il trasporto, la miscelazione, la distribuzione o la somministrazione degli alimenti per animali*».

ZH lamenta il fatto che nel capoverso 2 lettera b manchi il concetto di igiene del personale e propone di aggiungere la lettera c, in cui si raccomanda un'area per il cambio degli indumenti con la possibilità di lavarsi le mani, nonché l'uso di indumenti e calzature specifici. Ricorda inoltre che per le aziende di produzione lattiera senza insilati che somministrano insilati al bestiame giovane, i requisiti per evitare le contaminazioni sono illustrati nel dettaglio nell'allegato 2 numero 3 dell'ordinanza del DFI concernente l'igiene nella produzione lattiera (OlgPL; RS 916.351.021.1) e che sarebbe opportuno redigere un elenco analogo in un allegato di questa ordinanza. Poiché le aziende di produzione primaria non sono tenute ad applicare il concetto di HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), sarebbe in effetti opportuno chiedere alle aziende che soddisfano i criteri di cui al capoverso 2 di applicare un HACCP semplificato, non vincolante e adattato all'azienda.

Capoverso 3

USP e le organizzazioni ASR, BVAR, BEBV, BVS, HOS, SGP, SRP, SwissBeef, Suissporcs, Bell, Proviande, swissherdbook e FSPC deplorano il fatto che, ai sensi del capoverso 3, le eccezioni previste dal capoverso 2 non si applichino alle aziende che praticano l'automiscelazione di alimenti per animali. Di conseguenza, i sottoprodotti di origine animale non devono essere immagazzinati e utilizzati in aziende di produzione primaria che detengono altre specie animali. Essi sottolineano che in Svizzera, un Paese con strutture di dimensioni ridotte, esistono molte aziende diversificate che detengono diverse specie animali, e che avrebbe poco senso privare queste aziende del potenziale di utilizzo dei sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali. Queste organizzazioni sottolineano che secondo il rapporto esplicativo (commento alle disposizioni dell'ORSOAn) in condizioni pratiche non sempre è possibile evitare le contaminazioni incrociate.

Tuttavia, USP e le organizzazioni ASR, BVAR, BVS, HOS, SGP, SRP, SwissBeef e swissherdbook affermano che se i locali sono rigorosamente separati da quelli per le altre specie animali, se vengono rispettate le norme igieniche e se gli alimenti vengono miscelati solo per la specie in questione, anche nelle aziende in che praticano l'automiscelazione è possibile evitare le contaminazioni incrociate con altre specie animali.

Bell, Proviande, FSPC, Suissporcs e BEBV, da parte loro, indicano che le contaminazioni incrociate con altre specie animali nelle aziende che praticano l'automiscelazione possono essere evitate se i locali sono tenuti rigorosamente separati dalle altre specie animali e se vengono rispettate le norme igieniche.

USP, ASR, BVAR, BVS, HOS, SGP, SRP, SwissBeef, swissherdbook BEBV, FSPC, Proviande e Suissporcs propongono che, per analogia con le linee guida di settore per le aziende soggette alle deroghe di cui al capoverso 2, venga elaborata una linea guida di settore dettagliata e rigorosa per le aziende che detengono diverse specie animali e praticano l'automiscelazione, specificando che esse miscelano gli alimenti solo per quella determinata specie.

Bell e Proviande raccomandano alle aziende con diverse specie animali che praticano l'automiscelazione di fare riferimento alle linee guida specifiche del settore per la salute degli animali da reddito emanate dalla NTGS.

Infine, USC e le organizzazioni ASR, BVAR, BEBV, BVS, HOS, SGP, SRP, SwissBeef e Suissporcs sottolineano che le aziende suinicole che praticano l'automiscelazione sono aziende professionali di grandi dimensioni che possono facilmente attuare diverse misure e che, dal punto di vista della sostenibilità, non ha senso rendere loro impossibile sfruttare il potenziale dei sottoprodotti di origine animale.

Nelle aziende di pollame, invece, l'automiscelazione degli alimenti per animali non ha molta rilevanza. Tuttavia, si ritiene importante autorizzare legalmente l'uso dei sottoprodotti di origine animale in tutte le aziende che praticano l'automiscelazione. Le organizzazioni precisano inoltre che nelle aziende di pollame, la rigorosa separazione dalle altre specie animali è in genere già garantita attraverso le strutture esistenti e può quindi essere attuata senza difficoltà.

Infine, USC e le organizzazioni (ASR, BVAR, BEBV, BVS, HOS, SGP, SRP, SwissBeef, Suissporcs, swissherdbook, Bell, Proviande e FSPC) propongono di stralciare il capoverso 3.

Prométerre sostiene che, con il rispetto delle misure di sicurezza per le aziende suinicole e avicole che praticano l'automiscelazione, il rischio di contaminazione è ridotto, soprattutto se esse sono professionali e dotate di impianti ineccepibili. Pertanto, ritengono che il fatto di non permettere loro la valorizzazione di queste proteine animali sia difficilmente giustificabile.

ASVC e SKS accolgono con favore il fatto che le aziende di produzione primaria non possano immagazzinare e utilizzare determinati alimenti composti se allevano animali per i quali tali alimenti sono vietati. ASCS ritiene che ciò rende più chiara la situazione e aumenta la sicurezza, ma ricorda l'importanza di eseguire registrazioni continue e di fissare un periodo di conservazione di cinque anni invece che di due anni, visto che ciò contribuisce a sensibilizzare le aziende. SKS specifica che le eccezioni previste per le aziende con rami di produzione separati devono essere definite in modo chiaro e rigoroso, e che si deve anche garantire che siano regolarmente monitorate.

ASVC e i Cantoni NE, AG, UR, OW, GL, BS, AI, TG, SH, TI, VS, VD e GR ritengono che il testo sia di difficile comprensione e che possa essere semplificato dove necessario. Propongono quindi diverse soluzioni per semplificare la frase, ad esempio: «Le *deroghe di cui al capoverso 2 non possono essere applicate se gli alimenti di cui al capoverso 1 sono miscelati nell'azienda stessa.*»

D'altra parte, ZH sostiene che le deroghe previste dal capoverso 2 dovrebbero essere autorizzate per le aziende che praticano l'automiscelazione. La motivazione è che esse soddisfano gli obblighi in termini di buone pratiche di fabbricazione e sono soggette a controlli, il che, in questi termini, le rende «avanzate» rispetto alle altre aziende di produzione primaria. Il Cantone aggiunge inoltre che il rischio di contaminazioni incrociate può essere evitato se si soddisfano i requisiti del capoverso 2, aggiungendo al contempo l'igiene del personale, e raccomanda pertanto di stralciare il capoverso 3.

Il Cantone SO si unisce al commento del settore e ricorda che in Svizzera, un Paese con numerose aziende diversificate che detengono diverse specie di animali, avrebbe poco senso privare queste aziende del potenziale di utilizzo dei sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali. Il Cantone si accoda alle argomentazioni di Suisseporcs e di BEBV secondo cui le contaminazioni incrociate con altre specie animali nelle aziende che praticano l'automiscelazione possono essere evitate se i locali sono tenuti rigorosamente separati dalle altre specie animali e se vengono rispettate le norme igieniche. Anche SO cita le stesse argomentazioni di USC e di alcune altre organizzazioni secondo cui le aziende suinicole che miscelano i propri alimenti sono aziende professionali di grandi dimensioni che possono facilmente attuare diverse misure e che, dal punto di vista della sostenibilità, non ha senso rendere loro impossibile sfruttare il potenziale dei sottoprodotti di origine animale. Inoltre afferma che, anche se nelle aziende di pollame il fatto di automiscelare gli alimenti per animali ha grande rilevanza, è comunque importante autorizzare legalmente l'uso dei sottoprodotti di origine animale in tutte le aziende che praticano l'automiscelazione e specifica anche che nelle aziende di pollame, in genere, la rigorosa separazione dalle altre specie animali è già garantita attraverso le strutture esistenti e può quindi essere attuata senza difficoltà.

Infine, il Cantone SO raccomanda di stralciare il capoverso 3 e di fare riferimento alle direttive di settore che dovrebbero essere elaborate in modo dettagliato e rigoroso per le aziende che praticano l'automiscelazione con diverse specie animali.

Anche AGORA è favorevole allo stralcio del capoverso 3 e non vede alcun motivo per cui i detentori che praticano l'automiscelazione non debbano beneficiare delle deroghe previste dal capoverso 2.

Art. 53: Frequenza di campionamento e di analisi

Capoverso 1

ASVC e i Cantoni GR, VD, TI, SH, TG, AR, AI, BL, BS, GL, OW, SO, UR, BE, AG, NE, JU e FR ritengono auspicabile definire una frequenza minima per le analisi da effettuare, al fine di uniformare l'esecuzione. Il Cantone FR vorrebbe inoltre che questa frequenza di analisi fosse definita in direttive tecniche.

Art. 55: RegISTRAZIONI relative all'applicazione di concimi sui terreni agricoli

In generale e titolo

ASVC e i Cantoni TI, TG, AR, AI, BE, JU, GR, VS, SH, BL, BS, GL, OW, SO, UR, AG e GE e NE sottolineano che l'obbligo di effettuare le registrazioni deve essere armonizzato, come commentato in riferimento all'articolo 27 della revisione dell'OSOAn, dove è stato chiesto di specificare che tale articolo deve riguardare solo i concimi contenenti sottoprodotti di origine animale.

Di conseguenza, il titolo *«Registrazioni relative all'applicazione di concimi sui terreni agricoli»* dovrebbe essere modificato in: *«Registrazioni relative all'applicazione di concimi contenenti sottoprodotti di origine animale sui terreni agricoli»*.

Capoverso 1

ASVC e i Cantoni TI, TG, AR, AI, BE, JU, GR, VS, SH, BL, BS, GL, OW, SO, UR, AG, GE e NE propongono di inserire la specificazione «contenente sottoprodotti di origine animale» dopo il termine «concime» come segue: *«La persona responsabile di terreni agricoli su cui viene applicato il concime contenente sottoprodotti di origine animale ...»*.

Le parti menzionate sottolineano inoltre che nel commento (all'ORSOAn) si menziona la possibilità di trasferire le disposizioni relative all'applicazione di concimi e alla documentazione del loro utilizzo nell'ordinanza sui concimi, e sottolineano che questa possibilità andrebbe sfruttata.

Il Cantone VD sottolinea che la registrazione dei dati sull'applicazione del concime avviene già tramite il programma HODUFLU, il quale non rientra tra gli strumenti di lavoro utilizzati dai servizi responsabili degli affari veterinari. Il Cantone afferma che, per facilitare l'inserimento e la lettura di questi dati, si dovrebbero considerare delle interfacce tra i sistemi d'informazione in ambito veterinario e HODUFLU.

SKS sottolinea ancora una volta che è importante che le registrazioni vengano effettuate in modo continuativo e non solo per due anni, e che vengano conservate per cinque anni.

Capoverso 2

ASVC e i Cantoni GR, VS, SH, BL, BS, GL, OW, SO, UR, AG, NE, VD, GE, TI, TG e AI affermano che questo capoverso è troppo complesso, contiene doppie negazioni e che dovrebbe essere semplificato e riformulato, ad esempio come segue: *«L'obbligo di registrazione non si applica se il concime contiene solo sottoprodotti di origine animale come il contenuto dello stomaco e dell'intestino, liquame o sottoprodotti elencati all'articolo 28 capoverso 1 OSOAn»*.

Elenco dei pareri pervenuti

1. Cantoni

| | |
|---|----|
| Kanton Aargau, Regierungsrat | AG |
| Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat | AR |
| Kanton Appenzell Innerrhoden, Standeskommission | AI |
| Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat | BL |
| Kanton Basel-Stadt, Veterinäramt | BS |
| Kanton Bern, Regierungsrat | BE |
| Kanton Freiburg, Staatskanzlei | FR |
| Canton de Genève, Conseil d'État | GE |
| Kanton Glarus, Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit | GL |
| Kanton Graubünden, Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit | GR |
| Canton du Jura, Service de la consommation et des affaires vétérinaires | JU |
| Kanton Luzern, Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement | LU |
| Canton de Neuchâtel, Conseil d'État | NE |
| Kanton Nidwalden, Regierungsrat | NW |
| Kanton Obwalden, Amt für Landwirtschaft und Umwelt | OW |
| Kanton Schaffhausen, Departement des Innern | SH |
| Kanton Schwyz, Laboratorien der Urkantone | SZ |
| Kanton Solothurn, Veterinärdienst | SO |
| Kanton Thurgau, Regierungsrat | TG |
| Cantone Ticino, Consiglio di Stato | TI |
| Kanton Uri, Amt für Landwirtschaft | UR |
| Canton de Vaud, Conseil d'État | VD |
| Kanton Wallis, Staatsrat | VS |
| Kanton Zug, Volkswirtschaftsdirektion | ZG |
| Kanton Zürich, Regierungsrat | ZH |

2. Associazioni mantello nazionali dell'economia

| | |
|-------------------------------|-----|
| Unione svizzera dei contadini | USC |
|-------------------------------|-----|

3. Altre organizzazioni e associazioni

| | |
|---|-------|
| Agrarallianz | |
| Agricoltura Genossenschaft | |
| Arbeitsgemeinschaft Schweizer Rinderzüchter | ASR |
| Association des groupements et organisations romands de l'agriculture | AGORA |
| Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana | ACSI |
| Associazione svizzera dei veterinari cantonali | ASVC |
| Bauernverband Appenzell Ausserrhoden | BVAR |
| Bell Schweiz AG | Bell |
| Berner Bauern Verband | BEBV |
| Bio Suisse | |
| Braunvieh Schweiz | BVS |

| | |
|--|-----------------|
| Commissione federale del consumo | CFC |
| ETH Zurigo | ETH |
| fenaco Genossenschaft, Getreide, Ölsaaten, Futtermittel | fenaco |
| Fédération romande des consommateurs | FRC |
| Fédération suisse des producteurs de céréales | FSPC |
| Genossenschaft swissherdbook Zollikofen | swissherdbook |
| Gruppo Coop Società Cooperativa | Coop |
| Gruppo Micarna | Micarna |
| Holenstein Switzerland | HOS |
| IG Detailhandel | |
| Istituto di ricerca dell'agricoltura biologica | FiBL |
| KAGfreiland | |
| Kleinbauern-Vereinigung VKMB | |
| Kompostforum Schweiz | |
| MYIA SA | |
| NutriFly AG | NutriFly |
| Piattaforma per le esportazioni agricole | |
| Prométerre – Association vaudoise de promotion des métiers de la terre | Prométerre |
| Proviande Genossenschaft | Proviande |
| RethinkResource GmbH | RethinkResource |
| Schweizer Geflügelproduzentenverband | SGP |
| Schweizerisches Konsumentenforum | kf |
| Schweizer Rindviehproduzenten | SRP |
| Schweizerischer Schweinezucht- und Schweineproduzentenverband | Suisseporcs |
| Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri | SVS |
| Stiftung Aviform zur Förderung der Geflügelproduktion und -haltung | Aviform |
| Stiftung für Konsumentenschutz | SKS |
| SWISS BEEF CH | SwissBeef |
| Swiss Insects | |
| UFA AG | UFA |
| Unione professionale svizzera della carne | UPSC |
| Vereinigung Schweizerischer Futtermittelfabrikanten | VSF |
| Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften | ZHAW |
| Zürcher Tierschutz | |

4. Privati cittadini

| | |
|---------------|--|
| Elisa Filippi | |
|---------------|--|

Totale: 72 pareri